

Polizia Locale

polizia.locale@terredargine.it
polizia.locale@pec.terredargine.it
Via 3 Febbraio n. 2 - Carpi (Mo)
Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

PROT. N. /2024

ORDINANZA N. 783/2024/CARPI

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU VIA C. BATTISTI FRONTE CIVICO 5/E, LATO NORD; ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO SU VIA C. BATTISTI, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE BERTESI E VIA DUOMO; ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CONVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLA VIA FONTANA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE BERTESI E VIA E. DE AMICIS. SENSO UNICO CON DIREZIONE DI MARCIA DA SUD A NORD; ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA SU VIA FONTANA, PER I VEICOLI CHE TRANSITANO SU VIA E. DE AMICIS, GIUNTI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA FONTANA, OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO. PRESENZA DI MOVIERI SU VIA C. BATTISTI INTERSEZIONE VIA SANTA CHIARA, SU VIA FONTANA INTERSEZIONE PIAZZALE BERTESI E SU VIA FONTANA INTERSEZIONE CON LA VIA E. DE AMICIS; PEDONI LATO OPPOSTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSA

PREMESSO

che in data 18/10/2024 (prot. n. 84739/2024), perveniva alla Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine da parte del Sig. S. S., in qualità di legale rappresentante della ditta "SILVESTRI IMPIANTI SNC", con sede a Carpi (MO) via Dello Artigianato civico 19, tendente ad ottenere una occupazione su via C. Battisti, fronte civico 5/E, per operazioni di riparazione canna fumaria;

VISTE

Le caratteristiche tecniche e dimensionali di via C. Battisti strada del centro storico, a senso unico di marcia Ovest - Est, a traffico misto, in determinati orari intenso, nel tratto tra via Fontana e via Duomo di dimensioni ridotte;

VISTI

gli artt. 5 comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO

L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO

lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

VISTA

La D.G. n. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi

La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera

La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano

La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena

avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA

La Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO

Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori su strada, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonchè consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra:

**DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 10.00
DEL 29/10/2024**

- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU VIA C. BATTISTI FRONTE CIVICO 5, LATO NORD;**

- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO SU VIA C. BATTISTI, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE BERTESE E VIA DUOMO;**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CONVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU VIA FONTANA, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE BERTESE E VIA E. DE AMICIS. SENSO UNICO CON DIREZIONE DI MARCIA DA SUD A NORD;**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA SU VIA FONTANA, PER I VEICOLI CHE TRANSITANO SU VIA E. DE AMICIS, GIUNTI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA FONTANA, OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO;**
- **SEGNALETICA VERTICALE, INDICANTE "VIA C. BATTISTI STRADA CHIUSA A MT.", DA POSIZIONARE ALL'INIZIO DI VIA C. BATTISTI INTERSEZIONE CON LA VIA SANTA CHIARA;**
- **PRESENZA DI MOVIERI SU VIA C. BATTISTI INTERSEZIONE VIA SANTA CHIARA, SU VIA FONTANA INTERSEZIONE PIAZZALE BERTESE E SU VIA FONTANA INTERSEZIONE CON LA VIA E. DE AMICIS;**
- **PEDONI LATO OPPOSTO.**

PRESCRIZIONI

Sarà cura della Ditta richiedente di provvedere, all'apposizione della segnaletica verticale che rende pubbliche tali disposizioni;

- **POSIZIONARE SEGNALETICA VERTICALE DI "DIVIETO DI SOSTA" CON PANNELLI INTEGRATIVI INDICANTI LA "RIMOZIONE", I RIFERIMENTI TEMPORALI "DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:00 DEL 29/10/2024"**

La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.

E' necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.

Si fa presente che i movieri, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti dall'Articolo 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e fare uso della **PALETTA PER**

TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI di cui alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495.

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale; dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

1) L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc) è consentita: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30; come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, adottato con D.C.C. n. 56 del 14/04/2011, approvato con D.C.C. n. 72 del 09/06/2011 (I.E.), in vigore dal 10/06/2011;

2) In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la presente ordinanza potrà essere prorogata, previo accordo con la Polizia Locale, entro il termine di scadenza della presente ordinanza stessa, ad esclusione del giovedì mattina, del sabato, domenica e festivi per il centro storico;

3) Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell' Unione delle Terre d' Argine, ed all' Albo Pretorio del Comune di Carpi;
- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Comm. Capo Tangerini Daniela;
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 ("Indicazione del Termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere") della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del d.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo Pretorio Comune di CARPI;
- Ditta Richiedente;

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIABILE E' SUBORDINATA AL RILASCIO DELL'EVENTUALE CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Carpi li, 21/10/2024

**Il Dirigente di Polizia Locale
Davide Dott. Golfieri**



